



32233-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni DIOTALLEVI

Presidente

Dott. Alfredo MANTOVANO

Consigliere

Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI

Rel. Consigliere

Dott. Anna Maria DE SANTIS

Consigliere

Dott. Stefano FILIPPINI

Consigliere

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 16.10.2020

SENTENZA  
N. SEZ. 2055

REGISTRO GENERALE  
N. 43548/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nata a : (omissis)

avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 17/5/2019 la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 10/2/2014, dal G.u.p. del Tribunale di Siracusa, con la quale (omissis) era stata condannata alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa aggravata,

estorsione consumata e tentata, a lei ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (omissis) e (omissis)

La Corte di appello ha estromesso la parte civile (omissis) revocando le relative statuizioni, e ha confermato nel resto la decisione del primo giudice.

2. Ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dei delitti di estorsione consumata e tentata, trattandosi di condotte in realtà assorbite da quelle di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario.

Si deduce al riguardo che la stessa Corte di appello aveva descritto condotte truffaldine, ma non estorsive: ad avviso del ricorrente, i comportamenti minacciosi dovevano ritenersi assorbiti dai reati di truffa per i quali è stata accertata la responsabilità della ricorrente. Si evidenzia inoltre la necessità di ridurre il trattamento sanzionatorio, correlandolo ad un unico reato di truffa.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, manifestamente infondati o non consentiti.

2. I giudici di merito si sono attenuti al principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, di recente consolidatasi, secondo il quale integra il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota; il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica *ex ante*, che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010,

De Silva, Rv. 248402; da ultimo v. Sez. 2 n. 23896 del 14/7/2020, Faldini, nonché Sez. 2, n. 23326 del 02/07/2020, El Montaser, non massimate).

Con ampie argomentazioni la Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ricostruito il fatto evidenziando l'attività coercitiva esercitata sulla vittima, "intimidita" e "piegata alla richiesta estorsiva", che era "accompagnata da chiari ed univoci atti intimidatori": l'imputata, infatti, prospettava, "in caso di inottemperanza, imminenti catastrofi familiari che si sarebbero evitate solo con la intercessione di maghe più potenti con le quali la <sup>(omissis)</sup> avrebbe curato tutti i rapporti al fine di ottenere gli interventi necessari": dette maghe venivano descritte come "appartenenti alle famiglie della malavita organizzata allo scopo di ottenere con più facilità, in virtù del timore ingenerato nella vittima, il denaro a queste fittiziamente destinato" (pag. 12 della sentenza impugnata).

La difesa si è confrontata solo in parte con dette argomentazioni e nel contempo ha di fatto sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

3. La sentenza impugnata ha anche chiaramente evidenziato come l'imputata abbia commesso una molteplicità di fatti-reato.

Sul punto, comunque, il ricorso è inammissibile in quanto la questione della unicità del reato non era stata dedotta con l'atto di appello.

Secondo il diritto vivente, infatti, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,

Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; da ultimo v. Sez. 2, n. 21932 del 03/07/2020, La Guidara, non mass.).

La *ratio* di tale statuizione sta nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 ottobre 2020.


Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 17 NOV. 2020



CANCELLIERE  
Claudia Pignelli

